



CITTA' DI VIBO VALENTIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Prot. N. _____ del _____

15 del registro

OGGETTO: Adeguamento del piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione - Approvazione regolamento

L'anno Duemilaquattordici il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 16,15 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 2[^] convocazione.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti:

1 – D'AGOSTINO Nicola – SINDACO

2	A	AVERSANO ALESSANDRO	22	A	SANTAGUIDA ROSA
3	A	BASILE MADDALENA	23		SCIANO' GIUSEPPE
4	A	CARNOVALE MICHELE cl. 1971	24	A	SPANARELLO GIANFRANCO
5	A	CARNOVALE MICHELE cl.. 1946	25	A	SCORDAMAGLIA DOMENICO
6	A	CAPRIA GIULIO	26		CONSOLE DOMENICO
7	A	DE ANGELIS FAUSTO	27		LO SCHIAVO FILIPPO
8	A	DE FILIPPIS VINCENZO	28	A	TACCONE CARLO
9	A	DE MARCO LOREDANA	29	A	PUGLIESE GIUSEPPE
10		COLLOCA NESTORE	30		SELVAGGIO VITO
11	A	GIANNINI GIANCARLO	31		CURELLO LEOLUCA ANTONIO
12		GIURATO MARIA	32		MERCADANTE PASQUALE
13	A	LA GAMBA GREGORIO	33	A	RUFFO DOMENICO
14		MACRI' CATERINA	34		PACIENZA GAETANO
15		MANDUCA RAFFAELE	35	A	COLLOCA ANTONIO
16	A	MANGIALAVORI GIUSEPPE	36	A	DE SOSSI DANIELE
17		MAZZEO MARIO	37	A	ROCCO ANTONINO
18		LOMBARDO LORENZO	38	A	RUSSO GIOVANNI
19	A	PAGANO ANTONIO	39		TALARICO MARCO
20		PASCALE FRANCESCO	40		LUCIANO STEFANO
21		ISOLA CLAUDIO	41		PELAGGI GIOELE

Consiglieri presenti n. 18 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta Francesco PASCALE, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Adriana Teti

Si da atto che sono altresì presenti i seguenti Assessori Comunali: Schiavello- Comito – Vartuli – Manfrida- Donato

La seduta è pubblica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

Premesso che :

- Il Decreto Lgs n° 32 dell'11 febbraio 1998 ha dettato le norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;
- con deliberazione n° 73 del 10 ottobre 1998 il Consiglio Comunale della città di Vibo Valentia ha approvato il "Piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione", a norma dell'art. 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n° 59 e del D.Lgs 11 febbraio 1998, n° 32;
- il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n° 133 del 6 agosto 2008 (legge Bersani) recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ha introdotto notevoli novità nella normativa;
- con espresso riferimento al settore della distribuzione carburanti, il comma 17 dell'art. 83 bis della legge n°133/2008, così prescrive *"Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi"*;
- la nuova disciplina ha dunque eliminato alcuni vincoli previgenti condizionanti il mercato e la libera concorrenza, mentre per la liberalizzazione degli impianti sul territorio, disciplina specificatamente urbanistica, ha confermato la competenza dei comuni nell'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di insediamento;
- il Consiglio Comunale ha ritenuto pertanto, con la deliberazione n° comunale n° 11 del 18 febbraio 2010, di modificare il piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione, adeguandolo all'intervenuta normativa, abrogando l'art. 12 che dettava indicazioni sulle distanze minime tra impianti e riformulando l'art. 23 che indicava le direttrici sulle quali era possibile assentire nuove autorizzazioni, eliminando tali direttrici e consentendo il rilascio di nuove autorizzazioni, in entrambi i sensi di marcia, lungo tutte le strade urbane ed extraurbane del territorio comunale;
- successivamente, in data 6 agosto 2010, con delibera n° 38, il Consiglio Comunale ha revocato la delibera n° 11/2010 in attesa "che sia predisposto un regolamento comunale sulle autotrazioni per i nuovi impianti";

Considerato :

- che la normativa del settore è stata poi ulteriormente aggiornata dal Decreto Legge 6-7-2011 n. 98 " Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111. (Art. 28) e dal Decreto Legge n. 2 del 24-1-2012 " Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitività", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 867 del 29 dicembre 2010 che richiama il Regolamento regionale n. 1/2010, nel quale viene mantenuto il regime autorizzatorio per la distribuzione dei carburanti, salva ogni diversa previsione in sede di riforma legislativa del settore;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, al fine di favorire una corretta e puntuale applicazione della normativa riformatrice del mutato quadro nazionale approvare il Regolamento predisposto dal Settore 3 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto :

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 153 del 5 giugno 2013, con la quale sono state impartite direttive;
- la nota dello Sportello Unico Attività Produttive del 13 settembre 2013, prot. n° 39562;

Si propone l'approvazione dell'unito Regolamento ;

Il Dirigente del Settore 3
F.to dott.ssa Adriana Teti

Il presidente pone in discussione l'argomento in oggetto e concede la parola all'Assessore Donato per relazionare,

Il Consigliere Mercadante chiede la verifica del numero legale

Il Presidente in accoglimento della richiesta di cui sopra, alle ore 16,20 effettua l'appello nominale. Risultano presenti n.13 Consiglieri (D'Agostino, Colloca N., Isola, Giurato, Lombardo, Macrì, Manduca, Mazzeo, Pascale, Scianò, Scordamaglia, Lo Schiavo, Selvaggio) constatata la mancanza del numero legale come da Regolamento (art. 78, comma 4) sospende la seduta e dispone che si proceda ad effettuare il secondo appello nominale tra 10 minuti;

Il Presidente, alle ore 16,30 a riapertura di seduta, effettua l'appello nominale e accerta che sono presenti 21 consiglieri (D'agostino, Aversano, Colloca N., Carnovale 46, Carnovale 71, Isola, Giurato, Lombardo, Macrì, Manduca, Mazzeo, Pascale, Scianò, Scordamaglia, Lo Schiavo, Selvaggio, Ruffo, Colloca A., Russo, Luciano, Pelaggi), pertanto la seduta è valida per il proseguo della discussione.

Ultimata la relazione dell'Assessore Donato, interviene il Consigliere Scianò;

Si dà atto che alle ore 16,35 entra il Consigliere Giannini;

Il Presidente pone ai voti per appello nominale, l'approvazione del regolamento sull'**"Adeguamento del piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione"**;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 16

Voti favorevoli 14 (D'Agostino, Aversano, Colloca N., Carnovale 46, Isola, Giannini, Giurato, Macrì, Manduca, Mazzeo, Pascale, Scianò, Scordamaglia, Lo Schiavo,);

Astenuti 2 (Lombardo, Selvaggio), pertanto il regolamento viene approvato con 14 voti a favore e 2 astenuti;

Si da atto che gli interventi della seduta sono riportati come da apposita registrazione agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore all'Urbanistica;

Vista la proposta del Dirigente del Settore 3;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.EE.LL.);

Vista la legge n° 133 del 6 agosto 2008;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 867 del 29 dicembre 2010;

Visto il decreto legge n° 98 del 6 luglio 2011;

Visto il decreto legge n°1 del 24 gennaio 2012;

Richiamato l'art. 48 del D. lgs 8 febbraio 2000, n° 267 e s. m. e i.;


Per i motivi espressi in premessa e che s'intendono integralmente riportati

DELIBERA

- 1. Di APPROVARE** il "Regolamento per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti" predisposto dal settore comunale n° 3, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che l'approvazione di detto Regolamento si rende necessaria al fine di favorire una corretta e puntuale applicazione della normativa riformatrice del settore.

Dal Che è verbale

IL PRESIDENTE
Francesco PASCALE



IL SEGRETARIO GENERALE
Adriana TETI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata on line ai sensi dell'art. 32 del L n. 69/2009 dal giorno **03 MAR. 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

03 MAR. 2014

Il V. Segretario Generale



24
3

Art. 1

Riferimenti Normativi

Con deliberazione n° 73 del 10 ottobre 1998 il Consiglio Comunale della città di Vibo Valentia ha approvato il Piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione, a norma dell'art. 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n° 59 e del D.Lgs 11 febbraio 1998, n° 32.

Il Decreto Lgs n° **32 dell'11 febbraio 1998** dettava le norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, in particolare, il Decreto così stabiliva:

all'art. 1: "L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione";

ed all'art. 2 : " L'attività di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2".

Il D.L. n° **112 del 25 giugno 2008**, convertito nella legge n° **133 del 6 agosto 2008** (legge Bersani) recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha introdotto notevoli novità nella normativa.

Con espresso riferimento al settore della distribuzione carburanti, il comma 17 dell'art. 83 bis della legge n°133/2008, così prescrive "Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi".

La nuova disciplina ha dunque eliminato alcuni vincoli previgenti condizionanti il mercato e la libera concorrenza, mentre per la liberalizzazione degli impianti sul territorio, disciplina specificatamente urbanistica, ha confermato la competenza dei comuni nell'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di insediamento.

Il Consiglio Comunale ha ritenuto pertanto, con la deliberazione n° comunale n° 11 del 18 febbraio 2010, di modificare il piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione, adeguandolo all'intervenuta normativa, abrogando l'art. 12 che dettava indicazioni sulle distanze minime tra impianti e riformulando l'art. 23 che indicava le direttrici sulle quali era possibile assentire nuove autorizzazioni, eliminando tali direttrici e consentendo il rilascio di nuove autorizzazioni, in entrambi i sensi di marcia, lungo tutte le strade urbane ed extraurbane del territorio comunale.

Successivamente, in data 6 agosto 2010, con delibera n° 38, il Consiglio Comunale ha revocato la precedente delibera n° 11/2010 in attesa "che sia predisposto un regolamento comunale sulle autotrazioni per i nuovi impianti".

La normativa del settore è stata poi ulteriormente aggiornata dal Decreto Legge **6-7-2011 n. 98**

" Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge **15 luglio 2011, n. 111**. (Art. 28) e dal Decreto Legge n. **2 del 24-1-2012** " Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge **24 marzo 2012, n. 27**.

Su direttiva della Giunta Comunale, il settore 3 - Governo del Territorio ha predisposto il presente Regolamento che costituisce un adeguamento dello strumento urbanistico vigente fatta salva l'osservanza delle norme vigenti in materia paesaggistica, ambientale, i vincoli storici ed archeologici ed ha come principale obiettivo quello di recepire le indicazioni della normativa nazionale, in particolare la sua redazione è finalizzata a :

- ✓ razionalizzare l'assetto della rete di distribuzione esistente, in modo da garantire una articolata ed equilibrata presenza del servizio nel territorio del comune;
- ✓ incrementare la qualità dei servizi resi all'utenza;
- ✓ favorire la snellezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il presente regolamento sostituisce il Piano di razionalizzazione del sistema dei distributori di carburanti per uso autotrazione approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 73 del 10 ottobre 1998.

Art. 2

Zone omogenee

Per l'individuazione delle zone omogenee si fa riferimento alle zone individuate ai Capi I, art. 31 delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale oggi vigente, approvata in data 25 maggio 1998.

Art. 3

Individuazione delle aree di localizzazione degli Impianti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti è consentita soltanto sulle aree private.

I nuovi impianti possono essere ubicati nelle "Zone Produttive" così come individuate all'art. 31, comma 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PRG vigente :

- a) zone industriali esistenti e di completamento;
- b) zone artigianali;
- c) zone per attrezzature tecniche distributive;
- d) zone per attrezzature terziarie e dei trasporti;
- e) zone agricole;

e nelle zone "Residenziali di Espansione" così come individuate all'art. 3, comma 2, lettera d) delle Norme Tecniche d'Attuazione del PRG vigente.

2. Gli impianti di distribuzione carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza, ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storico artistici ed archeologici.

Art. 4

Incompatibilità tra impianto e Territorio

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità :

- a) a) gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
- b) b) gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, nr. 495;
- c) c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

- d) d)gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, al di fuori dei centri abitati;
- e) e)gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale.

2. In ogni caso gli impianti :

- a) non possono essere installati nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati;
- b) non possono essere installati in siti di pregio paesaggistico, tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico- architettonico;
- c) non possono essere installati su aree sottoposte a vincolo archeologico;
- d) non devono impegnare in nessun caso la carreggiata stradale;
- e) non sono consentiti in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da intrecci di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;
- f) devono rispettare la normativa in materia di permeabilità dei suoli e gli eventuali progetti di convogliamento delle acque meteoriche nella rete comunale, dovranno essere autorizzati dal settore comunale n° 5;
- g) tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente e devono essere adottate le misure previste dalla normativa vigente perché le acque di dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento

Art. 5

Norme a carattere generale

1. Per ogni intervento deve essere rispettata la normativa in materia di permeabilità dei suoli.
2. In caso di chiusura dell'impianto per cessazione dell'attività ovvero per trasferimento della stessa, o per decadenza dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'evento (certificazione comunale), a cura dell'intestatario dell'autorizzazione, oltre allo smantellamento delle attrezzature, deve essere bonificato il sito interessato. A conclusione dei lavori è data comunicazione al Comune.

- 3.** Il trasferimento dell'impianto comporta il trasferimento di ogni altra attività connessa (artigianale, commerciale, esercizi di somministrazione alimenti e bevande).
- 4.** Il progetto per ottenere la autorizzazione deve contenere le verifiche degli effetti ambientali attraverso la descrizione dello stato dell'insediamento in relazione all'ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e sottosuolo, acqua e impianti di depurazione, allacci alla rete fognaria, rumore e le misure previste per eliminare eventuali condizioni rilevate negative sull'ambiente. Il progetto, inoltre, deve prevedere la cura e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede tecniche sui materiali e tecnologie impiegate.
- 5.** Gli impianti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.
- 6.** La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico e dei contesti di valore ambientale, né costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
- 7.** L'istallazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
- 8.** La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel Nuovo Codice della Strada e del Regolamento.
- 9.** Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 non può istallarsi alcun impianto. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi tra i mt. 300 e i mt. 100 l'istallazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 gli impianti potranno sorgere a mt. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
- 10.** Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
- 11.** All'interno delle aree dei distributori di carburante, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, debbono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.
- 12.** Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché

le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

13. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

Art. 6

Prescrizioni esecutive dei nuovi impianti

1. Gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti ed al trasferimento di quelli esistenti sono sottoposti al preventivo e alla contestuale attivazione dei procedimenti edilizi e petroliferi ai sensi della vigente normativa nonché degli altri endoprocedimenti previsti in relazione alla tipologia di intervento. Le procedure sono attivate ai sensi del DPR 160/2010 presso il SUAP.

2. I nuovi impianti possono dotarsi di servizi o attività informative di interesse turistico, di servizi all'automobile, di servizi all'automobilista, nonché di attività commerciali.

3. I nuovi impianti potranno dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, punto vendita di giornali, tabacchi, lotterie ed attività simili.

4. Le attività di cui sopra non possono essere trasferite separatamente dall'attività di distribuzione carburanti stessa, di cui seguono orari e turni.

5. Il progetto per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti deve considerare l'intera superficie fondiaria destinata all'impianto.

6. Almeno il 25% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde permeabile, al fine di favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque di precipitazione. Nell'area permeabile devono essere recapitate le acque meteoriche delle superfici impermeabilizzate, fatta eccezione delle acque di prima pioggia da convogliare direttamente in fognatura.

7. E' vietato interrompere il deflusso dei fossi e dei canali delle aree confinanti con il lotto fondiario.

8. Nel caso in cui l'impianto si insedi lungo strade caratterizzate da alberature in filare non è consentita la demolizione di tali alberature.

9. L'area di intervento deve avere una fascia perimetrale lungo i lati non adiacenti alla strada sistemata a verde, di almeno 4 mt di profondità. Lungo tale fascia devono essere messe a dimora alberature di alto fusto.

10. L'aiuola spartitraffico di confine con la strada deve avere una profondità minima di mt. 2,00.

11. All'interno dell'area di intervento devono essere opportunamente individuate e segnate a terra le aree destinate a parcheggio e alla viabilità interna.

12. All'interno dell'area devono essere opportunamente posizionati cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Art. 7

Interventi edilizi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione non concorre al calcolo delle superfici e deve mantenere la distanza minima di ml. 5,00 dalla strada.

2. I manufatti edilizi previsti all'interno dell'area dovranno mantenere le altezze, distanze ed i distacchi previsti all'art. 6 delle NTA del PRG vigente.

3. I manufatti edilizi dovranno altresì rispettare la distanza stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada, fatte salve le prescrizioni degli Enti proprietari per le strade di rispettiva competenza.

4. Nessuna distanza è prevista tra impianti, per nuovi impianti e per potenziamento degli impianti esistenti.

5. L'indice di edificabilità previsto per i manufatti è quello stabilito per le diverse zone all'interno delle quali ricadono.

6. Per le zone agricole l'indice da rispettare è quello previsto per le attrezzature all'art. 52 (Criteri per l'edificazione in zona agricola) della legge regionale n° 19/2002 : pari ad 1/25 mq/mq dell'area di pertinenza.

7. L'area di insediamento degli impianti di distribuzione non può essere oggetto di frazionamento immobiliare, anche a seguito della realizzazione delle diverse attività e servizi accessori, la cui permanenza è correlata a quella dell'impianto.

Art. 7

Verifica degli impianti esistenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, al fine di

razionalizzare l'offerta dei carburanti sono individuate e definite le seguenti fattispecie di incompatibilità assolute e relative fra impianto e territorio:

2. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta :

a) gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori del centro abitato sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a 100 metri.

Gli impianti che presentano queste caratteristiche non hanno possibilità di adeguamento ed il comune deve provvedere a revocare l'autorizzazione.

3. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, *sia all'interno che al di fuori dei centri abitati*;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, *al di fuori dei centri abitati*;

c) gli impianti che, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), sono ubicati a distanza non regolamentare ad incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Per gli impianti che ricadono nelle incompatibilità relative di cui ai punti a) e b) c'è la possibilità di permanere nel sito originario qualora esista la possibilità di un adeguamento (da espletarsi nei termini e con le modalità stabilite dal comune).

Per quanto riguarda gli impianti interessati dal punto c), questi possono permanere nel sito originario solo se sono presenti le seguenti condizioni:

- l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

- l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

4. In base alla normativa appena esposta il comune è tenuto a sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine di individuare eventuali casi di incompatibilità, ossia impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta o relativa.

Art.8 Disposizioni in materia energetica

1. Nella realizzazione di nuovi impianti devono essere previste soluzioni tecnologiche e tipologiche finalizzate al risparmio energetico ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili.

COMUNE DI VIBO VALENTIA

RIPARTIZIONE URBANISTICA

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

P.R.G.C.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- Il presente atto è il duplicato, dell'atto originale adottato con Delibera del Commissario Prefettizio N°648 dell'11.4.88, formato in conformità ai disposti degli artt.2700 e 2714 e segg. del C.C.
- Depositato per visione dal 29.7.88 al 28.8.88.
- Depositato per osservazioni dal 29.7.88 al 28.9.88.
- Avviso pubblicato sul FAL della Provincia di Catanzaro il 29.7.88, n°35.
- Avviso affisso all'Albo Pret. dal 29.7.88 al 28.2.89.
- Visto Genio Civile di Catanzaro n°440 del 24.2.87 ai sensi dell'art.13 della L.2.2.74, n°64.

Vibo Valentia li, 5.1.1993



IL PROGETTISTA
CAPO RIPARTE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA
dott. arch. Elio Minarchi

IL SINDACO
(Alfredo D'Agostino)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COM.
(Vincenzo)



Allegati alla delibera
del Consiglio Comunale
n. 32 del 25-5-88

01 GIU. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico PRIMERAN)

TITOLO III: PREVISIONI DELLA VARIANTE

Capo I: Divisione in zone

Art. 29 - Divisione in zone del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso in zone, nel cui ambito è programmata l'attuazione della Variante, con carattere generale o specificamente urbanistico.

Art. 30 - Divisione in zone a carattere generale

Ai fini della partecipazione democratica alla vita dell'amministrazione comunale il territorio è suddiviso in quartieri e circoscrizioni.

Art. 31 - Divisione in zone a carattere urbanistico

Ai fini urbanistici ed ambientali generali il territorio comunale è suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle tavole nn. 2, 21, 22, 23, 24 e 25.

In queste zone si applicano in generale le presenti norme e in particolare le norme precisate agli articoli successivi.

Le zone urbanistiche sono così classificate:

- 1) Zone pubbliche e di interesse generale:
 - a) zone per servizi pubblici di quartiere
 - b) zone per servizi di interesse generale
 - c) zone per la viabilità e le ferrovie
- 2) Zone per insediamenti a prevalenza residenziale
 - a) zone degli insediamenti storici
 - b) zone residenziali da ristrutturare
 - c) zone residenziali esistenti di completamento
 - d) zone residenziali di espansione
- 3) Zone produttive

- a) zone industriali esistenti e di completamento
- b) zone artigianali
- c) zone per attrezzature tecniche e distributive
- d) zone per attrezzature terziarie e dei trasporti
- e) zone agricole

Capo II: Zone pubbliche e di interesse generale

Art. 32 - Zone per servizi pubblici di quartiere

Sono suddivise in: zone per l'istruzione, zone per attrezzature civili e religiose di interesse comune, zone a verde naturale e attrezzato o sportivo, zone per parcheggi.

Le aree non edificate, né destinate a parcheggi o passaggi, saranno sistemate a verde nei modi e nella misura prevista dall'art. 25 delle presenti norme.

In queste zone la Variante si attua per intervento diretto.

1) Zone per l'istruzione N, M, E, O.

sono destinate alle seguenti attrezzature: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) indice di utilizzazione fondiari $U_f = 0,45 \text{ mq/mq}$
- b) altezza massima, $H = 10,00 \text{ ml}$
- c) parcheggi = $1/4 \text{ mq/mq } S_1$

2) Zone per attrezzature civili di interesse comune, AC

Sono destinate alle seguenti attrezzature: partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative.

La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica amministrazione ad esclusione delle attrezzature destinate ad